



Comunicato Ufficiale n. 125 del 05/04/2022

Stagione Sportiva 2021/2022

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
1.1. Segreteria	2
1.2. Modifiche al programma gare.....	2
1.3. Recupero Gare	2
1.4. Gare rinviate d'ufficio	2
2. Risultati Gare.....	2
3. Giustizia Sportiva	2
3.1. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

1.1. Segreteria

1.2. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

- **Gara Corراس Junior Oliena / Bittese del 09.04.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Venerdì 08.04.2022**, alle ore **17:00**.
- **Gara Villacidrese / AC Cortoghiana del 06.04.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **18:30**.

1.3. Recuperi Gare

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

- **Gara Arbus / Atletico Narcao del 06.04.2022:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "**Santa Sofia**" di **Arbus**.
- **Gara Nuorese Calcio / Bittese del 07.04.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Martedì 05.04.2022**, alle ore **16:30**.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

- **Gara Pizzinnos / Fonni del 03.04.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà recuperata **Mercoledì 06.04.2022**, alle ore **17:30**.

1.4. Gare rinviate d'ufficio

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

- **Gara Nurachi / Busachese del 07.04.2022:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato, la gara a margine, verrà recuperata **Giovedì 14.04.2022**, alle ore **20:00**.

2. Risultati Gare

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2022

Si trascrive di seguito il risultato della seguente gara (rapporto arbitrale pervenuto in ritardo)

GIRONE A- 7 Giornata - R			
GIGI RIVA	- SIGMA CAGLIARI	0 - 2	

3. Giustizia Sportiva

3.1. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

Reclamo proposto da: U.S. Tonara

Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022

Campionato: Under 19 Juniores Regionali

MOTIVI – udienza del 04.04.2022

La U.S. Tonara ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto di infliggere alla ricorrente le sanzioni dell'esclusione dal campionato e dell'ammenda di euro 2000,00.

Nell'atto di reclamo la società U.S. Tonara, a mezzo del proprio legale, ha sostenuto l'erronea valutazione dei fatti oggetto di ricorso, ritenendo che, nel caso concreto, il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto delle circostanze di difficoltà in cui si trova a dover giocare la squadra ricorrente, che definisce causa di forza maggiore.

La difesa della ricorrente sostiene, in proposito, che la fissazione infrasettimanale della partita, unita alla rilevante distanza che la squadra avrebbe dovuto percorrere per raggiungere la sede di svolgimento

dell'incontro, avrebbe reso impossibile la partecipazione alla gara dell'U.S. Tonara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti, osserva che il reclamo non contiene alcuna motivazione idonea a inficiare l'attendibilità della decisione adottata dal G.S., perfettamente corrispondente a quanto previsto dall'art. 53 delle N.O.I.F.

La citata disposizione, infatti, sancisce testualmente che, in caso di doppia rinuncia alla disputa di gare, la Società debba essere "esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale".

È pacifico che la reclamante, con la rinuncia alla disputa della gara contro la U.S. Cannonau Jerzu Picchi, abbia integrato la fattispecie di cui sopra, e che nessun elemento apprezzabile sia stato addotto al fine di giustificare concretamente tale circostanza.

Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA:

- **di rigettare il reclamo, confermando le sanzioni inflitte.**

Dispone l'incameramento del Contributo.

Reclamo proposto da: A.S.D. Lulese 1981

Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 116 del C.R. Sardegna del 24.03.2022

Gara: Santu Predu – Lulese 1981 del 19.03.2022

Campionato: Seconda Categoria

MOTIVI – udienza del 04.04.2022

La A.S.D. Lulese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Silvio Goddi per cinque gare effettive, poiché, "dopo aver subito un fallo di gioco, peraltro prontamente rilevato dal direttore di gara, reagiva tentando di venire a contatto con un calciatore avversario, ma veniva inizialmente trattenuto dai compagni. Riusciva tuttavia a divincolarsi e quindi colpiva l'avversario con un violento pugno al volto, procurandogli forte dolore e un ematoma. Sanzione irrogata ai sensi dell'art. 38 del C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta violenta."

Nell'atto di reclamo la società A.S.D. Lulese, pur ammettendo che il proprio calciatore ha reagito dopo il fallo subito, nega che lo stesso abbia posto in essere la descritta condotta violenta, limitandosi, sempre secondo la difesa, ad aver spintonato l'avversario che nell'azione precedente lo aveva colpito duramente. In sintesi, la Lulese ritiene che il proprio tesserato ha posto in essere una reazione sicuramente scomposta, motivata dal rischio appena corso in seguito al fallo subito, ma nega che lo abbia poi colpito con un pugno. Conclude per la riduzione della squalifica, previa riqualificazione della condotta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti, osserva che dal contenuto del reclamo non emerge alcuna ricostruzione atta a destituire di fondamento la descrizione dei fatti precisa e circostanziata, riportata dal Direttore di gara nel proprio referto (dichiarazioni che oltremodo godono del privilegio di prova, in ossequio del disposto di cui all'art. 61 CO I del C.G.S.), il quale ha analiticamente descritto la condotta del calciatore Goddi che, nonostante l'intervento dei propri compagni, ha colpito con un pugno violento l'avversario.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene corretta la qualificazione della condotta nella fattispecie più grave di cui all'articolo 38 C.G.S. e

DELIBERA:

- **rigettare il reclamo, confermando la squalifica del calciatore Silvio Goddi per cinque gare effettive.**

Dispone l'incameramento del contributo.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 05 aprile 2022.